

Council of the European Union

> Brussels, 27 January 2021 (OR. en, it)

5626/21

Interinstitutional File: 2020/0036(COD)

> CLIMA 20 ENV 48 ENER 20 CODEC 91 INST 27 PARLNAT 8

COVER NOTE

From:	The Italian Senate			
date of receipt:	22 January 2021			
To:	The President of the Council of the European Union			
Subject:	Amended proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on establishing the framework for achieving climate neutrality and amending Regulation (EU) 2018/1999 (European Climate Law)			
	[10868/20 - COM(2020) 563 final]			
	 Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality ¹ 			

Delegations will find attached the opinion of the Italian Senate on the above.

¹ Translation(s) of the opinion may be available on the Interparliamentary EU Information Exchange website (IPEX) at the following address: http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/search.do

ANNEX

Senato della Repubblica Il Presidente

Roma, 22/01/22 Prot. n. 181/UR

Signora Presidente,

mi è gradito inviarLe il testo della risoluzione approvata dalla Commissione Territorio, ambiente, beni ambientali del Senato della Repubblica italiana a conclusione dell'esame della proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (UE) 2018/1999 (Legge europea sul clima) (COM(2020) 563 definitivo).

Con i migliori saluti.

Noig Elisabety Allmiti Carlleti

(All.)

Signor Antonio Costa Presidente del Consiglio dell'Unione europea 1048 BRUXELLES

SENATO DELLA REPUBBLICA

Doc. XVIII n. 21

RISOLUZIONE DELLA 13^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Territorio, ambiente, beni ambientali)

(Relatore FERRAZZI)

approvata nella seduta del 13 gennaio 2021

SULLA

PROPOSTA MODIFICATA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE ISTITUISCE IL QUADRO PER IL CONSEGUIMENTO DELLA NEUTRALITÀ CLIMATICA E CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO (UE) 2018/1999 (LEGGE EUROPEA SUL CLIMA) (COM(2020) 563 DEFINITIVO)

ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento

Comunicata alla Presidenza il 22 gennaio 2021

TIPOGRAFIA DEL SENATO

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI - DOC. XVIII, N. 21

INDICE

Testo d	ella	risoluzione		Pag.	3
Parere of	della	1 ^a Commis	sione permanente	39	11

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI - DOC XVIII, N. 21

La Commissione, esaminata la proposta,

premesso che:

per conseguire l'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione europea per il 2050, in linea con gli obiettivi dell'accordo di Parigi, l'Unione europea deve aumentare le proprie ambizioni per il prossimo decennio aggiornando il quadro per le politiche dell'energia e del clima. A tal fine, lo scorso 11 dicembre, il Consiglio europeo ha approvato il nuovo obiettivo UE vincolante di riduzione interna netta delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55 per cento entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990, invitando i colegislatori a tenere conto di questo nuovo obiettivo nella proposta di legge europea sul clima e ad adottare quest'ultima rapidamente;

tutti gli Stati membri sono chiamati a partecipare a tale sforzo, tenendo conto dei diversi punti di partenza, delle specifiche situazioni nazionali e del potenziale di riduzione delle emissioni dei singoli Stati membri, riconoscendo la necessità di garantire le interconnessioni e la sicurezza energetica, di decidere in merito ai rispettivi *mix* energetici e di scegliere le tecnologie più appropriate per conseguire collettivamente l'obiettivo climatico al 2030;

il Consiglio europeo ha invitato la Commissione a valutare in che modo tutti i settori economici possano contribuire al meglio all'obiettivo 2030 e a presentare le proposte necessarie, accompagnate da un esame approfondito dell'impatto ambientale, economico e sociale a livello degli Stati membri, tenendo conto dei piani nazionali per l'energia e il clima e rivedendo i meccanismi di flessibilità esistenti;

la legge europea sul clima è una delle misure previste dal Green Deal europeo, la nuova strategia di crescita dell'Unione europea, presentata nel dicembre 2019, volta a far sì che l'Europa diventi il primo continente a impatto climatico zero entro il 2050. La proposta di regolamento relativa alla legge europea sul clima stabilisce un obiettivo comune giuridicamente vincolante a livello di UE di zero emissioni nette di gas a effetto serra entro il 2050;

nel COM(2020) 563 la Commissione, nel modificare la proposta di « Legge europea sul clima » COM(2020) 80 del 4 marzo 2020, introduce un obiettivo più ambizioso in termini di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030, rispetto a quello originariamente previsto;

il COM(2020) 563 del 17 settembre 2020, in particolare, modifica la proposta di regolamento di cui al COM(2020) 80, stabilendo un obiettivo vincolante di riduzione delle emissioni nette di gas a effetto serra (emissioni al netto degli assorbimenti) di almeno il 55 per cento rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030;

la proposta de qua, COM(2020) 80, al considerando 12, stabilisce più specificamente che « L'Unione dovrebbe mirare a raggiungere, entro il - 4 -

XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI - DOC XVIII, N. 21

2050, un equilibrio nel suo territorio tra le emissioni antropogeniche e gli assorbimenti antropogenici dei gas a effetto serra di tutti i settori economici mediante soluzioni naturali e tecnologiche », e, all'articolo 1, istituisce un quadro « per la riduzione irreversibile e graduale delle emissioni di gas a effetto serra e l'aumento degli assorbimenti da pozzi naturali o di altro tipo nell'Unione »;

rilevato in via generale che:

gli impatti della riduzione delle emissioni devono avere una ricaduta ambientale misurabile sul proprio territorio: per quanto le attività di riduzione delle emissioni climalteranti portino un beneficio all'atmosfera terrestre (e quindi su scala globale), è scientificamente provato che azioni ecologiche svolte sul proprio territorio generino un beneficio misurabile a livello di socialità, qualità dell'aria e salute. Pertanto, sono da incentivare le azioni di responsabilità vicinale, del tutto in linea con i 17 Sustainable Development Goals (SDGs) presenti nell'Agenda 2030 adottata dagli Stati membri delle Nazioni Unite;

i cambiamenti climatici sono la sfida più grande che l'umanità si trovi a fronteggiare in questo particolare momento storico, e non è pensabile raggiungere un obiettivo così ambizioso senza coinvolgere il sistema produttivo. Le imprese possono fare la differenza, in sinergia con le politiche nazionali. L'azienda soprattutto può posizionarsi come una forza propulsiva preziosa per lo sviluppo sostenibile del territorio, rafforzando la sua immagine positiva e operando per lo sviluppo sostenibile in termini ambientali, sociali ed economici; « ridurre le proprie emissioni » significa per un'azienda, un territorio o per i singoli ridurre la propria impronta di CO₂, consentendo di avvicinarsi alla neutralità climatica;

nell'ottica di integrare concetti di resilienza all'obiettivo di neutralità climatica, si dovrà prevedere l'avvio in tempi rapidi di un percorso di decarbonizzazione, da realizzarsi attraverso ricerca scientifica, innovazione tecnologica, formazione scolastica, professionale, universitaria e aggiornamento del personale e soprattutto tenendo conto, senza preconcetti, di tutte le leve a disposizione per la produzione di energia da fonti rinnovabili, sulla cui disponibilità il nostro Paese certamente non difetta;

per questo è necessaria un'inversione di paradigma che preveda un piano strutturale di incentivi, di semplificazione e di sostegno alle imprese green che si stanno impegnando in maniera efficace e concreta a realizzare la transizione;

obiettivo di una strategia energetica deve essere quello di coniugare la transizione energetica e la tutela ambientale ad un equilibrato sistema integrato di sostegno sociale e sviluppo economico, rispettando quindi l'ambiente e incrementando contemporaneamente la competitività del Paese, in un mercato globale dove saranno vincenti quelle nazioni che sapranno ottimizzare ambiente, economicità e qualità delle forniture energetiche a industrie e famiglie nell'ambito della sicurezza degli approvvigionamenti; XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI - DOC XVIII, N. 21

considerato in particolare che:

i pozzi naturali, ovvero le foreste, i suoli, i terreni agricoli e le zone umide come da definizione internazionale adottata da IUNC (International Union for Conservation of Nature nella Convenzione di Ramsar) devono essere preservati e incrementati, tenuto conto della loro capacità di assorbire e sequestrare carbonio e di contribuire, quindi, alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici;

l'uso del suolo, i cambiamenti di suolo e la silvicoltura hanno un ruolo fondamentale nel conseguimento degli obiettivi climatici, come si evince anche dalla circostanza che le relative emissioni sono disciplinate da un regolamento *ad hoc*, il regolamento (UE) 2018/841 relativo al settore LULUCF, che a breve sarà rivisto, insieme ad altri provvedimenti, per il conseguimento degli obiettivi in materia di clima;

il contributo dei pozzi naturali agli obiettivi climatici è strettamente connesso alla gestione sostenibile degli stessi, nonché alla previsione e al finanziamento di strategie a lungo termine;

il conseguimento di tale obiettivo, insieme a quello della neutralità climatica entro il 2050, richiede la necessaria integrazione di tutte le politiche dell'UE, atteso che il cambiamento climatico è una sfida globale e trasversale, che, per essere efficacemente affrontata, impone l'elaborazione e l'attuazione di una strategia di tipo olistico, basata su un approccio ecosistemico, ovvero sulla conservazione e sull'uso sostenibile del suolo, dell'acqua e delle risorse naturali attraverso una gestione integrata degli stessi;

nel COM(2020) 80 del 4 marzo 2020, recante la proposta di regolamento che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (UE) 2018/1999 (« Legge europea sul clima »), al considerando 23 si dà atto della circostanza che i cambiamenti climatici hanno carattere transfrontaliero e che, pertanto, risulta necessaria un'azione coordinata a livello dell'Unione volta ad integrare e rafforzare le politiche nazionali;

nella medesima proposta, l'articolo 2, paragrafo 2, nel prevedere che le istituzioni dell'UE e gli Stati adottano le misure per il conseguimento dell'obiettivo della neutralità climatica, precisa che occorre tener conto dell'importanza di promuovere l'equità e la solidarietà tra gli Stati membri;

i carburanti fossili, oltre che emettere CO₂, rilasciano nell'atmosfera una serie di inquinanti (PM≤10, NOx, SOx, ecc..) ed è ben nota la correlazione tra la salute umana e gli inquinanti derivati dall'uso dei combustibili fossili. Il *report* dell'Agenzia europea dell'ambiente del 2015 valuta che nel 2012, nella sola Unione europea a 28, ci sono state circa 400.000 morti premature attribuibili all'esposizione a particolato sottile (PM2,5) e 72.000 a biossido di azoto (NO₂). Inoltre, gli inquinanti in oggetto, oltre che essere respirati dall'uomo, vengono inalati dalla fauna, fissati dalla flora e depositati sui suoli, contaminando pure le acque, sia superficiali che in falde acquifere sotterranee, usate anche per uso potabile. Quindi, il miglioramento atteso per la salute e per gli ecosistemi, attraverso la diminuzione degli inquinanti in oggetto, deve essere un elemento per definire la traiettoria per conseguire la neutralità climatica; XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI - DOC. XVIII, N. 21

il Consiglio europeo nel conseguimento degli obiettivi riconosce il diritto degli Stati membri di decidere in merito ai rispettivi mix energetici e di scegliere le tecnologie più appropriate per la transizione, investendo e favorendo le fonti rinnovabili ed utilizzando con intelligenza e parsimonia eventuali fonti non rinnovabili, quali il gas;

ad esempio, nell'ambito del pacchetto di misure per il Green Deal europeo, la Commissione europea, con la comunicazione COM(2020) 301 final « Una strategia per l'idrogeno per un'Europa climaticamente neutra » dell'8 luglio 2020, ha riservato ingenti investimenti all'idrogeno verde, quello prodotto da elettrolisi con energia da fonti rinnovabili classificabile come « clean hydrogen », prevedendo uno scenario a diversi step:

 tra il 2020 e il 2024 l'installazione di almeno 6 gigawatt di elettrolizzatori per l'idrogeno rinnovabile nell'UE e la produzione fino a un milione di tonnellate di idrogeno rinnovabile;

 tra il 2025 e il 2030 l'idrogeno dovrà entrare a pieno titolo del nostro sistema energetico integrato, con almeno 40 gigawatt di elettrolizzatori per l'idrogeno rinnovabile e la produzione fino a dieci milioni di tonnellate di idrogeno rinnovabile nell'UE;

 tra il 2030 e il 2050 le tecnologie basate sull'idrogeno rinnovabile dovrebbero raggiungere la maturità e trovare applicazione su larga scala in tutti i settori difficili da decarbonizzare;

all'idrogeno cosiddetto « blu », ossia ottenuto dal processo di reforming dal gas naturale senza emissioni di CO₂ che dovrebbe essere catturata e sequestrata con un processo noto come CCS (*Carbon Capture* and Storage), la citata strategia riserva invece una fetta di investimenti di molto inferiore, spalmata fino al 2050; nell'ambito del pacchetto Clima 20-20-20, del 2010, vi erano stati investiti circa 1 miliardo e 200 milioni per dodici impianti sperimentali ma, pur conoscendo alcuni dei rischi ecologici e geologici insiti in questa tecnologia, non si è perfettamente in grado di valutare i benefici economici del processo di CCS per permettere un paragone con il costo dell'idrogeno da fonti rinnovabili, destinato con grande probabilità a diminuire fino a diventare competitivo entro i prossimi cinque anni;

per far fronte ai nuovi obiettivi per il clima, il governo è chiamato ad adeguare in tempi brevi il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), alzando in maniera coerente con l'UE gli obiettivi di abbattimento previsti, portandoli dall'attuale 38 per cento ad almeno il 55 per cento e valutando periodicamente i progressi e l'adeguatezza delle pertinenti misure nazionali adottate, in particolare sulla quantità e sulla qualità del lavoro connesso alla transizione energetica;

la strategia del PNIEC all'attualità si ripropone di compensare la graduale cessazione della produzione elettrica con carbone entro il 2050 attraverso la sostituzione di centrali ed impianti prevalentemente alimentati a gas naturale e, coerentemente con questa strategia, ha incentrato il *capacity market* sbilanciato sul gas naturale. Tale strategia appare superata dalle decisioni europee, sia in relazione al percorso di avvicinamento alla neutralità climatica al 2050 che ai piani di ripresa economica contemplati XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI - DOC. XVIII, N. 21

nel Next Generation EU, così che, nella revisione del PNIEC, deve essere favorita una più netta presa di posizione nella direzione indicata dall'Europa;

allo scopo di raggiungere l'obiettivo della neutralità climatica in Europa entro il 2050, risulta essenziale la predisposizione di interventi progressivi, rigorosi e chiari a favore di una più efficace transizione energetica da realizzarsi negli anni immediatamente prossimi; per questo è necessaria un'inversione di paradigma che preveda un piano strutturale di incentivi, di semplificazione e di sostegno alle imprese green che si stanno impegnando in maniera efficace e concreta a realizzare la vera transizione e che rappresentano la vera svolta per la transizione energetica e di tutela ambientale, inasprendo limitazioni e sanzioni a chi non si attrezza e uniforma per superare vecchi criteri inquinanti;

l'Italia dovrà inoltre attrezzarsi per scongiurare, nei prossimi decenni, seri danni economici derivanti dal cambiamento del clima, anche considerando che, se non si agisce con urgenza, il nostro Paese potrebbe essere uno dei più penalizzati d'Europa, nonostante i passi avanti compiuti verso la green economy;

impegna il Governo a:

1) prevedere che l'aumento degli assorbimenti delle emissioni di gas a effetto serra avvenga anche attraverso pozzi naturali e abbia luogo, in conformità agli obiettivi della Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 e di quelli della costruenda Strategia dell'UE per la protezione del suolo (« Suolo sano per una vita sana »), mediante: la conservazione delle foreste primarie e antiche ancora esistenti, che sono gli ecosistemi forestali più ricchi di carbonio, in grado di eliminare il carbonio dall'atmosfera assorbendone notevoli quantità; la protezione di vaste superfici ospitanti altri ecosistemi ricchi di carbonio, come le torbiere, i pascoli, le zone umide e le praterie di posidonia oceanica; la creazione di nuove foreste e boschi autoctoni e ad elevata biodiversità; un'azione rafforzata alla prevenzione degli incendi, con la realizzazione di infrastrutture di protezione e sistemi di allerta;

2) elaborare strategie di lungo periodo per la gestione sostenibile dei pozzi naturali e per il loro incremento e stanziare risorse finanziarie adeguate per l'attuazione delle stesse, nonché per sviluppare e attuare pratiche e tecniche di gestione sostenibili e innovative, al fine di assicurare che i predetti pozzi possano effettivamente contribuire alla realizzazione degli obiettivi climatici, atteso che occorrono venti anni per il mutamento della classificazione del terreno in base all'uso, come previsto nel regolamento LULUCF;

 procedere ad una revisione delle normative rilevanti ai fini del conseguimento degli obiettivi europei in materia di clima e al coordinamento delle stesse, qualora sia necessario, così da assicurare che la disciplina prevista per ogni settore tenga conto di quella dettata per gli altri, secondo un approccio integrato, e dando particolare rilievo al ripristino e alla salvaguardia della biodiversità; - 8 -

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI - DOC. XVIII, N. 21

 favorire, sia mediante misure esistenti che attraverso nuove misure innovative, l'efficientamento energetico degli edifici, destinati sia all'attività residenziale sia all'attività industriale, nella direzione della rigenerazione urbana;

5) adottare specifiche misure dirette a custodire e recuperare i servizi ecosistemici dei suoli, tramite la rigenerazione dei suoli e realizzando l'obiettivo dell'arresto del consumo di suolo anche mediante la rigenerazione urbana quale strumento di governo del territorio e, in relazione ai suoli adibiti ad uso agricolo, da un lato, promuovere il ricorso a pratiche agro-ecologiche, nonché il miglioramento delle pratiche agricole e di uso del suolo con l'applicazione crescente di tecniche virtuose sul piano emissivo (quali, ad esempio, tecniche di agricoltura di precisione), e, dall'altro, scoraggiare l'utilizzo di pesticidi chimici;

6) adottare misure volte ad assicurare, anche in riferimento al nuovo obiettivo climatico, il coinvolgimento dei cittadini nell'azione per il clima, mediante: la condivisione di informazioni relative ai cambiamenti climatici e al degrado ambientale, nonché alle soluzioni con cui affrontare tali sfide; la creazione di spazi fisici e virtuali in cui i cittadini possano esprimere le proprie idee e la propria creatività, collaborando a iniziative ambiziose a livello sia individuale che collettivo; la promozione di iniziative dal basso in materia di cambiamenti climatici e tutela dell'ambiente;

 sostenere nelle sedi competenti che gli obiettivi di neutralità climatica entro il 2050, di adeguamento ai cambiamenti climatici, nonché quello di riduzione di almeno il 55 per cento dei gas a effetto serra entro il 2030 siano conseguiti nel rispetto dell'equità e della solidarietà tra gli Stati, anche terzi, alla luce della circostanza che la sfida climatica ha carattere globale;

8) sostenere, in ogni sede competente, l'importanza di tenere in conto, nel raggiungimento della neutralità climatica attraverso una traiettoria definita a livello di Unione, la valutazione delle ripercussioni sulla salute umana e sugli ecosistemi naturali, la riduzione dei processi di produzione di energia e produttivi che rilasciano metano in atmosfera, con particolare riferimento agli allevamenti intensivi, nonché valutare le evidenze scientifiche inerenti sia al cambiamento climatico che all'impatto sull'ambiente fisico terrestre, attraverso strumenti conoscitivi idonei di cui gli Stati membri devono dotarsi;

 attuare misure volte a favorire l'introduzione di best application techniques nelle imprese industriali ed agricole per diminuire le loro emissioni inquinanti, in primis di gas ad effetto serra;

10) promuovere i principi dell'Agenda 2030 e del programma dei 17 Sustainable Development Goals, anche favorendo la promozione dei « comuni sostenibili », definiti sulla base di una valutazione circa la capacità del comune di contenere e ridurre l'impatto ambientale e di raggiungere i propri obiettivi di sostenibilità;

 considerare l'introduzione di misure volte a promuovere una mobilità pubblica e privata quanto più possibile sostenibile, soprattutto orientata verso autoveicoli aventi sistemi di propulsione ibridi o completamente elettrici, favorendo la diffusione di comportamenti responsabili a -9-

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI - DOC. XVIII, N. 21

livello ambientale, e a lungo respiro adottando ogni misura necessaria a definire una data per la cessazione della circolazione delle auto a combustione, nel rispetto dell'equilibrio della sostenibilità ambientale, economica e sociale, al fine di adeguare la normativa italiana con quanto previsto dal *Green Deal* europeo;

12) incentivare le misure ambientali, relativamente all'applicazione di tecnologie a zero emissioni, con riferimento alla rete di trasporti, verso una direzione di maggiore resilienza e sostenibilità ambientale, incrementando il rinnovo del parco autobus e della flotta dei treni adibiti al trasporto pubblico locale con modelli a modalità a idrogeno;

 considerare l'introduzione di misure volte a promuovere campagne di informazione e di sensibilizzazione a favore di regimi di alimentazione più equilibrati, soprattutto nella direzione di evitare il consumo eccessivo di carni animali e di suoi derivati;

 valutare l'opportunità di prevedere incentivi per aziende che decidono di:

a) misurare e certificare la propria carbon footprint;

b) ridurre almeno del 30 per cento (e comunque di una quota non inferiore che sia proporzionale al raggiungimento del nuovo obiettivo di riduzione fissato dall'Europa pari al 55 per cento) le proprie emissioni prima di passare a misure compensative (*shift* energetico da fossile a rinnovabile, piani di riduzione dei gas ad effetto serra-GHG validati, ecc.);

 prevedere una trasformazione dei contributi da sussidi ambientalmente dannosi (SAD) a incentivi « verdi » (SAF) in ogni ambito di riferimento;

16) avviare, come raccomandato dalla European Hydrogen Strategy, un'ambiziosa ed efficace riconversione, su base regionale e interregionale, innovando con le tecnologie dell'idrogeno le economie delle « carbon-intensive regions », promuovendo anche a livello locale quella « Clean Hydrogen Partnership » proposta dalla Commissione per creare le condizioni di mercato dell'idrogeno, rimuovendo le barriere normative e infrastrutturali per lo sviluppo di infrastrutture efficienti per l'idrogeno e il « repurposing » (riadattamento) delle infrastrutture esistenti, laddove possibile, per un grande processo di risanamento del territorio e di valorizzazione attraverso l'idrogeno verde, delle risorse economiche, umane e naturali sul piano locale, e coerentemente con questi obiettivi:

 diminuire il ruolo del gas nella produzione di energia, aumentando al contempo la capacità degli accumuli e favorendo la penetrazione massiccia delle fonti rinnovabili, anche attraverso l'autoproduzione e le comunità energetiche;

 valutare l'opportunità di ridefinire l'attuale capacity market rispetto ai nuovi obiettivi;

 investire massicciamente, come previsto dal piano europeo per l'idrogeno verde, per implementare lo sviluppo dell'idrogeno da rinnovabili anche nel nostro Paese, puntando con decisione sullo sviluppo delle filiere degli elettrolizzatori e degli idrogenodotti; XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI - DOC XVIII, N. 21

17) sostenere efficacemente le strategie aziendali di adeguamento ai più elevati parametri ambientali, (di prodotto e di processo) nell'ambito di investimenti in tecnologie e impianti che riducano le emissioni, nonché i consumi energetici e di materie prime;

18) valutare la possibilità di presentare una pianificazione degli interventi, settore per settore, con le riduzioni di emissioni attese, dei principali gas ad effetto climalterante (biossido di carbonio, metano, protossido di azoto e gas fluorurati), agendo per quanto possibile sugli strumenti di pianificazione esistenti;

19) prevedere che i nuovi obiettivi e relativi traiettorie, strumenti, misure e tempistiche siano improntati, coniugando sostenibilità ambientale, economica e sociale, con investimenti capaci di generare l'impatto più duraturo, rafforzare il potenziale di crescita, creare e consolidare filiere decisive per la nostra industria, creare occupazione, favorire la resilienza economica e sociale, proseguendo nell'opera di decarbonizzazione dell'economia, di transizione energetica, verso l'economia circolare e l'agroecologia, che portano posti di lavoro ed incremento del prodotto interno lordo nel nostro Paese;

20) agire in sede europea affinché si possa garantire il raggiungimento e l'efficacia dei nuovi obiettivi con una transizione equa, nel modo più efficiente possibile in termini di costi, in modo da preservare la competitività dell'UE, tenendo conto dei risultati raggiunti dai singoli Stati membri per quanto riguarda gli obiettivi del 2020 per l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili, così garantendo un approccio positivo per gli Stati membri che hanno già investito prima, raggiungendo gli obiettivi stabiliti come ha fatto l'Italia;

21) valutare la possibilità di agire in sede europea affinché si tenga conto degli effetti della revisione del sistema ETS (*Emission Trading System*) sulle quotazioni monetarie delle emissioni di CO₂, in modo da preservare la competitività delle nostre imprese, anche quelle del settore « *Hard to Abate* » che consumano combustibili fossili, come il gas naturale;

22) per favorire la maggiore produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili (FER) e garantire i relativi obiettivi, prevedere, anche al fine di un rilancio degli investimenti, una semplificazione degli *iter* autorizzativi sia per la realizzazione di nuovi impianti sia per il revamping degli impianti esistenti, accelerare l'individuazione delle aree idonee per realizzarli e promuovere il ruolo dell'autoconsumo collettivo e delle comunità energetiche;

23) riservare all'educazione, all'istruzione e alla formazione importanti investimenti all'interno delle scuole di ogni ordine e grado, di cui vanno rivisti, integrati e aggiornati i programmi e l'aggiornamento degli insegnanti, passando per le università e i corsi di formazione professionale regionali, arrivando agli aggiornamenti interaziendali del personale, al fine di evitare un gap tra innovazione tecnologica e preparazione delle competenze. XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI - DOC XVIII, N. 21

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione)

(Estensore: PERILLI)

17 dicembre 2020

La Commissione, esaminata la proposta di regolamento dell'Unione europea, apprezzate le finalità di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e di tutela ambientale ad essa presupposte, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.